



# CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.464 del 3° SETTORE del 15/06/2022

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE COMPETITIVA PER LA CONCESSIONE ALL'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO AD USO DI PRIVATI. REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA.**

VISTA la proposta del Responsabile unico del procedimento, geom. Canali Marina, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento;

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 363/3° del 10 maggio 2022 è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i., la procedura di selezione comparativa per l'affidamento della concessione in oggetto, da aggiudicare a seguito di valutazione della sola offerta tecnica, e approvata la documentazione di gara;
- il soggetto designato quale RUP dell'affidamento è il geom. Marina Canali;
- in esito all'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 51925/2021, sono stati individuati n. 5 operatori economici, di cui alla lista in atti, i quali sono stati invitati a presentare offerta con lettera-invito protocolli nn. 21182, 21192, 21210, 21214, 21231 in data 11 maggio 2022, trasmessi tramite la p.e.c. istituzionale del Comune;

VISTO il verbale della seduta pubblica tenutasi il 31.05.2022, depositato in atti d'ufficio, dal quale si evidenzia:

- che nel termine stabilito del 30 maggio 2022 ore 12:00 sono pervenute al Protocollo del Comune n. 3 offerte in formato cartaceo, di cui ai protocolli N. 23245-24/05/2022, N. 24001-30/05/2022 e N. 24046-30/05/2022;
- che il seggio di gara ha rilevato:
  - a) la presenza di difformità formali rispetto alla prescrizioni della lettera invito degli atti prodotti dalle ditte, di cui alle offerte protocollo N. 23245-24/05/2022 e protocollo N. 24046-30/05/2022, per aver presentato, rispettivamente, la prima due cartelline aperte, in luogo di due buste chiuse, una per la documentazione amministrativa e l'altra per quella tecnica, la seconda due buste chiuse ma sprovviste della dicitura esterna identificativa del contenuto di "busta amministrativa" e di

"busta tecnica";

b) la difformità degli atti prodotti dalla ditta di cui all'offerta protocollo N. 24001-30/05/2022 rispetto alle prescrizioni dettate dalla lettera invito in ordine al requisito di capacità tecnico-professionale;

DATO ATTO che, per quanto sopra rilevato, il seggio ha rimesso gli atti al RUP per i conseguenti adempimenti;

CONSIDERATO che il RUP ha valutato:

- che l'inosservanza delle regole di partecipazione alla gara da parte dei concorrenti - non avendo le imprese stesse correttamente e adeguatamente assolto gli obblighi imposti dalla lettera invito diretti ad assicurare l'integrità dei plichi contenenti le offerte, così permettendo di accedere anzitempo al contenuto di documenti - può pregiudicare il corretto svolgimento del procedimento di individuazione del contraente, con possibile pregiudizio del principio di segretezza dell'offerta, in funzione dei principi di imparzialità e buon andamento (ex art. 97 Costituzione), che governano l'intero ciclo dell'azione amministrativa;

- che la lettera invito stabilisce la ricognizione pubblica del contenuto documentale delle offerte tecniche ad ultimazione della fase di verifica della documentazione amministrativa, per cui i concorrenti non sarebbero garantiti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte, proprie o di altri, con inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti;

- che il contenuto dei requisiti e le capacità di cui al comma 1 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 deve essere attinente e proporzionato all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti;

CONSIDERATO, altresì, che il RUP ha ritenuto:

- essere presenti carenze nella formulazione del contenuto della lettera invito, potenzialmente idonee a determinare risultati incongrui, non conformi e non coerenti;

- che la possibile equivocità, contraddittorietà o formulazioni erranee degli atti o non coerenti con la finalità di selezionare la migliore offerta, un corretto rapporto tra amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità, impone di stabilire in modo inequivocabile le regole di partecipazione, di precisare gli inadempimenti che possono essere causa di esclusione, mettendo quindi tutti i concorrenti nella condizione di adeguarsi alle regole prima di presentare le proprie offerte e di prendere parte alla gara;

RITENUTO doveroso, pertanto, di avvalersi della facoltà di procedere, in autotutela, alla revoca della procedura di selezione di cui sopra e di tutti gli atti conseguenti, ravvisando la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo sconsigliata, la prosecuzione della procedura di selezione;

EVIDENZIATO che la scelta di agire in autotutela costituisce espressione di potere discrezionale riconosciuto dall'ordinamento in capo alla Pubblica Amministrazione, che può essere legittimamente esercitato alle condizioni previste;

DATO ATTO che l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'articolo 21 quinquies della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti;

ATTESO che il presente provvedimento non è suscettibile di ledere posizioni giuridiche qualificate e consolidate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico a una gestione

efficiente, imparziale ed efficace del procedimento;

CONSIDERATO che si ravvisa prevalente interesse pubblico alla rimozione delle cause di difformità del procedimento di selezione al fine di addivenire alla positiva e celere definizione del procedimento amministrativo in ossequio ai principi di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza, efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa;

RITENUTO di effettuare la comunicazione ai concorrenti del presente provvedimento di revoca, dando atto che, comunque, si versa ancora nell'unico procedimento iniziato con la lettera-invito e non si è qui ancora individuato un aggiudicatario;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di enti locali, ed in particolare l'art. 107, che disciplina le funzioni e la responsabilità dei dirigenti;
- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e, in particolare, gli articoli 21-quinquies e 21-nonies;
- il D. Lgs. 50/2016, recante Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 68 dello Statuto comunale;
- l'art. 35 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022 - dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024";

VISTO il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente;

#### DETERMINA

1. di procedere, per le motivazioni di cui alla premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, alla revoca in sede di autotutela della determinazione a contrarre n. 363/3 del 10 maggio 2022 avente ad oggetto "Installazione e gestione di colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico ad uso di privati - Determinazione a contrarre, approvazione documenti relativi alla selezione competitiva e schema atto di concessione" e di tutti gli atti conseguenti e di interrompere la procedura di selezione;

2. di dare atto che con separata determinazione si provvederà ad indire una nuova procedura di affidamento che sarà interamente gestita tramite la piattaforma telematica di e-procurement Sintel;

3. di provvedere, mediante avviso trasmesso via P.E.C., alla comunicazione, a tutti i candidati, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera c del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della intervenuta presente determinazione dirigenziale di revoca in autotutela della procedura di selezione così come disposto dall'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 comportante la non aggiudicazione della stessa;

4. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i.;

5. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

6. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;

7. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'art. 6 D.Lgs 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e

l'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
Ing. Giacomo Masiero  
F.to digitalmente

